

REGOLAMENTO (CE) N. 1554/96 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1996

che determina gli importi degli elementi agricoli ridotti e i dazi addizionali applicabili durante il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1996 incluso, alle importazioni nella Comunità delle merci cui si applica il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio nell'ambito degli accordi preferenziali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi di talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che il regolamento (CE) n. 1200/95 della Commissione⁽²⁾ stabilisce all'articolo 1, paragrafo 2 il metodo per il calcolo degli elementi agricoli ridotti;

considerando che il regolamento (CE) n. 1534/96 del Consiglio del 25 luglio 1996, che stabilisce l'adeguamento autonomo e transitorio delle concessioni per taluni prodotti agricoli trasformati previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽³⁾ fissa gli accordi di base da prendere in considerazione per il calcolo degli elementi agricoli e dei dazi addizionali ridotti applicabili alle importazioni dei paesi interessati da tale regolamento validi fino al 31 dicembre 1996,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento fissa, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1996, gli elementi agricoli ridotti applica-

bili all'importazione di merci cui si applica il regolamento (CE) n. 3448/93 per le quali una riduzione dell'elemento agricolo è prevista dagli accordi preferenziali conclusi con i paesi interessati, nonché i dazi addizionali ridotti corrispondenti.

Articolo 2

Gli importi indicati agli allegati I e II si applicano alle importazioni provenienti dalla Polonia, alle condizioni fissate in virtù del protocollo n. 3 dell'accordo concluso con la Repubblica di Polonia concernente il commercio e le misure di accompagnamento.

Gli importi indicati agli allegati III e IV si applicano alle importazioni provenienti dalla Repubblica ceca, alle condizioni fissate in virtù del protocollo n. 3 dell'accordo concluso con la Repubblica ceca concernente il commercio e le misure di accompagnamento.

Gli importi indicati agli allegati V e VI si applicano alle importazioni provenienti dalla Slovacchia, alle condizioni fissate in virtù del protocollo n. 3 dell'accordo concluso con la Slovacchia concernente il commercio e le misure di accompagnamento.

Gli importi indicati agli allegati VII e VIII si applicano alle importazioni provenienti dall'Ungheria, alle condizioni fissate in virtù del protocollo n. 3 dell'accordo concluso con la Repubblica di Ungheria, concernente il commercio e le misure di accompagnamento.

Gli importi indicati agli allegati IX e X si applicano alle importazioni provenienti dalla Romania, alle condizioni

⁽¹⁾ GU n. L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18.

⁽²⁾ GU n. L 119 del 30. 5. 1995, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 191 del 1. 8. 1996, pag. 1.